



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-420/18, 13 giugno 2019, ECLI: EU:C:2019:490	I.O. contro Inspecteur van de rijksbelastingdienst	II	Rinvio pregiudiziale	NL	Non ultima istanza - Gerechtshof 's-Hertogenbosch	M. Szpunar	-	-	Imposta sul valore aggiunto – Soggettività passiva – Esercizio indipendente attività economica – Vincoli di subordinazione

Classificazione

Diritto secondario - Imposte indirette (IVA)

Questione pregiudiziale

Se un membro del consiglio di vigilanza di una fondazione, che, per le sue condizioni di lavoro e di retribuzione si trova in una posizione subordinata rispetto al consiglio, ma quanto al resto non si trova in un rapporto di subordinazione rispetto al consiglio di vigilanza o alla fondazione, eserciti le sue attività economiche in modo indipendente, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva [IVA]

Dispositivo

Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un membro del consiglio di vigilanza di una fondazione, come il ricorrente nel procedimento principale, che, pur non essendo legato da alcun vincolo di subordinazione gerarchica all'organo direttivo di tale fondazione, né legato da un siffatto vincolo al consiglio di vigilanza di detta fondazione per quanto riguarda l'esercizio della sua attività di membro di tale consiglio, non agisce né in nome proprio, né per proprio conto, né sotto la propria responsabilità, ma agisce per conto e sotto la responsabilità del medesimo consiglio e non sopporta neppure il rischio economico derivante dalla sua attività, non esercita un'attività economica in modo indipendente, dal momento che egli percepisce una retribuzione fissa, che non dipende né dalla sua partecipazione alle riunioni né dalle ore di lavoro che egli ha effettivamente svolto.

Nota redazionale

Nella sentenza in esame, la seconda sezione della Corte di Giustizia è intervenuta a delineare i confini della nozione di attività economica rilevante ai fini Iva, alla luce degli articoli 9 e 10 della Direttiva 2006/112/CE. In particolare, la questione pregiudiziale – sollevata dalla Corte d'Appello di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) – era volta a ottenere un chiarimento interpretativo in ordine ai requisiti necessari per attribuire all'esercizio di un'attività economica il connotato dell'indipendenza. La Corte di Giustizia, muovendo dall'analisi delle modalità di svolgimento delle prestazioni ed escludendo fossero riconducibili nell'alveo di un rapporto di subordinazione, tanto per contratto quanto per caratteristiche, ai sensi dell'art. 10 della Direttiva, ha ritenuto che non potessero comunque considerarsi esercitate “in modo indipendente” ai sensi dell'art. 9. All'origine della vicenda vi è il ricorso proposto da un funzionario comunale (il sig. "I.O."), avente ad oggetto il rimborso dell'Iva assolta sui corrispettivi percepiti quale membro di un consiglio di vigilanza di una fondazione. A fondamento della pretesa, il ricorrente sosteneva l'assenza di indipendenza nell'espletamento delle sue funzioni. Infatti, il consiglio di vigilanza di cui era membro svolgeva funzioni tanto di indirizzo, quanto di controllo sull'andamento generale degli affari e alcun vincolo di mandato o contratto di lavoro subordinato legava i suoi componenti alla fondazione: a tal proposito il ricorrente agiva in via del tutto autonoma, sulla base di un normale contratto di prestazione d'opera e, nell'assolvimento dei suoi doveri, non riceveva (né era vincolato al rispetto di) alcuna istruzione; non poteva esercitare, a titolo individuale, le attribuzioni del consiglio di sorveglianza; poteva essere sospeso o revocato dall'incarico in caso di negligenza ovvero per altri gravi motivi soltanto con decisione del consiglio; la remunerazione percepita era rimessa alla determinazione dell'organo collegiale e il relativo ammontare era stabilito forfettariamente e non dipendeva dalle ore di lavoro effettivamente svolte. La Corte ha analizzato la questione da una duplice prospettiva: in via preliminare e ancorché non fosse oggetto di discussione davanti al giudice del rinvio, è intervenuta sul requisito dell'economicità. A tal riguardo, l'attività è stata valutata di per sé, indipendentemente dagli scopi perseguiti ovvero dai risultati ottenuti (sentenza del 5 luglio 2018, Marle Participations, C 320/17, punto 22) ed è stato ribadito che deve considerarsi “economica” quando presenta carattere stabile ed è resa a fronte di un corrispettivo (sentenza del 13 luglio 2018, Polfarmex, C 421/17, punto 38). Quest'ultimo, peraltro, non necessariamente dev'essere parametrato alle prestazioni effettivamente rese, potendo essere stabilito anche forfettariamente e su base annua (sentenza del 22 febbraio 2018 Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft., C 182/17, punto 37). Una volta soddisfatti questi requisiti, secondo la Corte, il numero di incarichi ricoperti è irrilevante: anche lo svolgimento di uno solo è sufficiente a far sorgere la soggettività passiva. Dipoi, quanto all'aspetto a fondamento del rinvio pregiudiziale, la Corte ha riscontrato l'assenza di un contratto di lavoro dipendente, escludendo al contempo che il rapporto giuridico presentasse le caratteristiche proprie dei vincoli di subordinazione quanto a condizioni di lavoro, modalità di retribuzione e responsabilità del datore di lavoro (sentenza del 25 luglio 1991, Ayuntamiento de Sevilla, C-202/90; sentenza del 26 marzo 1987, Commissione/Paesi Bassi, C-235/85). Infatti, con specifico riferimento alle condizioni di lavoro, il ricorrente non doveva sottostare (per ovvie ragioni) al rispetto delle istruzioni impartitegli né dall'organo direttivo della fondazione, né tantomeno dal suo consiglio di sorveglianza. Pertanto, ai sensi dell'art. 10, il sig. I.O. avrebbe dovuto assumere la qualifica di soggetto passivo. Tuttavia, secondo la Corte, in simili ipotesi, la valutazione dev'essere spostata su un piano diverso ed essere condotta ai sensi dell'art. 9 della Direttiva, dovendosi anzitutto verificare se l'attività è svolta dal soggetto in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2007, Van der Steen, C-355/06, punto 23; sentenza del 29 settembre 2015 Gmina Wrocław, C-276/14). Nel caso di specie, considerato che al consiglio di vigilanza era conferita la rappresentanza giuridica della fondazione, il sig. I.O. agiva a nome della fondazione. Al contempo, non potendo esercitare individualmente le attribuzioni proprie del consiglio, non assumeva alcuna responsabilità né per gli atti da quest'ultimo posti in essere né, tantomeno, per i danni direttamente causati a terzi nell'esercizio delle sue funzioni. Da ultimo, percependo una remunerazione fissa, stabilita forfettariamente e non sottoposta al benché minimo grado di aleatorietà in relazione sia all'an sia al quantum, il ricorrente non era gravato da alcun rischio economico (sentenza del 29 settembre 2005, FCE Bank plc, C-210/04, punto 35). Alla luce delle suesposte considerazioni, l'interpretazione degli articoli 9 e 10 della Direttiva ha condotto a ritenere che un'attività, quale quella svolta da un componente di un consiglio di sorveglianza, non fosse esercitata “in modo indipendente” e, di conseguenza, non potesse valere a far sorgere la soggettività passiva ai fini Iva.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN

Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica